

-2318/16



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

CONTRIBUTO UNIFICATO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto: azione d'inefficacia ex art.44 l.f. - legale del fallimento-liquidazione del compenso da parte del g.d. - valore della controversia - deroga ex art.6 co.2 D.M. n.127 del 2004 - presupposti

Sezione Prima Civile

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati

R.G.N. 10378/09
Cron. 2318
Rep. 40
Ud. 16.1.2016

Dott. Salvatore Di Palma
Dott. Antonio Didone
Dott. Giacinto Bisogni
Dott. Massimo Ferro
Dott. Mauro Di Marzio
Ha pronunciato la seguente

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere relatore
Consigliere

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Roberto, rappr. e dif. dall'avv. _____, elett. dom. in Roma, presso lo studio dell'avv. _____ come da procura a margine dell'atto di costituzione di nuovo difensore e variazione del domicilio e della difesa

-ricorrente -

Contro

98
2016

estensore cons. m. ferro

Fallimento **Domenico ed esteso ai soci di fatto** **Attilio e**
Maria Luisa, in persona del curatore fallimentare p.t.

~~-intimato-~~

per la cassazione del decreto Trib. Lagonegro 24.3.2009, R.G. 273/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 19 gennaio 2015 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

udito l'avvocato O. Verrecchia per il ricorrente;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Luigi Salvato che ha concluso per il rigetto del ricorso.

II PROCESSO

Roberto avvocato incaricato nel fallimento Domenico (cui era stato esteso il fallimento altresì di Attilio e Maria Luisa, per l'accertamento di una società di fatto fra loro, secondo la sentenza del Tribunale di Lagonegro) di promuovere un giudizio per la declaratoria d'inefficacia di pagamenti effettuati al fallito *ex art.44 l.f.* dopo la dichiarazione di fallimento e da parte di Vincenzo Ciriello, impugna il decreto Trib. Lagonegro 24.3.2009 (reso su R.G. 273/2008) con cui veniva rigettato il proprio reclamo avverso il decreto di liquidazione del compenso professionale emesso dal giudice delegato e già determinato in euro 4.188,88.

Ritenne il tribunale che, non avendo il provvedimento impugnato indicato i criteri di scostamento dalla parcella presentata dal predetto difensore, spettasse al collegio individuarne la base e così pervenendo, a correzione di quanto proposto dal reclamante (secondo il quale il valore della controversia sarebbe stato di euro 385.302,10), ad un'applicazione diretta dell'art.6 co.2 della tariffa professionale (di cui al D.M. 8.4.2004, n.127), cioè dovendosi avere riguardo al valore effettivo della controversia, così superando quello solo presunto discendente dall'art.10 cod.proc.civ. Osservò invero il decreto che la domanda proposta in revocatoria per euro 292.985,10 era stata accolta per la assai limitata misura di euro 26.219,40, per il resto essendo infondata: tale sproporzione avrebbe perciò giustificato un diverso valore della controversia, cui parametrare anche il compenso spettante, liquidabile in euro 1.478, con onorari al minimo (*"come richiesto dall'avv. . . ."*) fissati in euro 1.215, spese imponibili per euro 12,5 e non imponibili per euro 682,13, il tutto per una somma di euro 3.387,63 a sua volta inferiore a quella liquidata dal giudice delegato, per euro 4.188,88, così dovendosi respingere il reclamo.

Il ricorso è affidato a due motivi, il secondo dei quali contiene tre quesiti.

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il *primo motivo* il ricorrente deduce la nullità del decreto, ai sensi degli artt.161 e 360 n.4 cod.proc.civ., per diversità del collegio, nella persona del presidente, rispetto a quello davanti al quale si era svolta la discussione camerale.

Con il *secondo motivo*, il ricorrente deduce la violazione di legge quanto all'art.6 co.2 D.M. 8.4.2004, n.127 censurando per plurime questioni il decreto ove esso ha: a) utilizzato il criterio regolatore del compenso alla parte soccombente, anziché quello previsto per il cliente; b) individuato il valore della controversia come se l'azione fosse stata avanzata per un pagamento di somme e circoscritta a quella attribuita invece che considerare che si trattava di un'azione revocatoria, da parametrare all'entità economica del credito alla cui tutela l'azione era diretta; c) trascurato che, ancora ai sensi dell'art. 6 cit., il co.4 imponeva di avere riguardo ai diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti, nella specie dovendosi considerare che il convenuto aveva dispiegato domanda riconvenzionale di indebito oggettivo, pur se poi rinunziata in comparsa conclusionale.

1. Il *primo motivo*, da valutarsi in ragione della sua autonomia rispetto alla parte narrativa del ricorso, è *infondato*. Dal decreto impugnato risulta invero, in modo inequivoco, che solo l'intestazione riporta - quale presidente del collegio - il nominativo di un giudice (Scorza) diverso dal presidente del collegio avanti al quale si era tenuta la discussione camerale, tant'è che l'esame processuale del relativo atto, permesso a questo Giudice in relazione al vizio dedotto, agevolmente indica nel presidente del collegio della camera di consiglio (Cirillo) il medesimo magistrato che, esattamente in qualità di presidente, ha infine sottoscritto il provvedimento (restando identici gli altri due componenti). Tale circostanza integra una vicenda analoga a quelle su cui già la giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di affermare che l'indicazione, nell'intestazione della sentenza, del nome di magistrato diverso da quelli componenti il collegio dinanzi al quale la causa è stata discussa e che ha trattenuto la causa in decisione, va ascritta a un mero errore materiale, come tale non comportante la nullità della sentenza, ma suscettibile di correzione ai sensi dell'art. 287 cod.proc.civ., considerato che detta intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, esauendosi nella riproduzione dei dati del verbale di udienza e che, in difetto di elementi contrari, si devono ritenere coincidenti i magistrati indicati in tale verbale come componenti del collegio giudicante con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione della sentenza stessa (Cass. 26372/2007). Anche recentemente è stato così ribadito che la nullità della sentenza deliberata da giudici diversi da quelli che hanno assistito alla discussione, che è insanabile e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 158 cod.proc.civ., può esser dichiarata solo quando vi sia la prova della non partecipazione al collegio deliberante di un giudice che aveva invece assistito alla discussione della causa; tale prova non può evincersi dalla sola omissione, nell'intestazione della sentenza, del nominativo del giudice non tenuto alla sottoscrizione, quando esso sia stato invece riportato nel verbale dell'udienza di discussione, sia perché l'intestazione della sentenza non ha una sua autonoma efficacia probatoria, riproducendo i dati del verbale d'udienza, sia perché da quest'ultimo, facente fede fino a querela di falso dei nomi dei giudici componenti il collegio e della riserva espressa degli stessi giudici a fine udienza di prendere la

decisione in camera di consiglio, nasce la presunzione della deliberazione della sentenza da parte degli stessi giudici che hanno partecipato all'udienza collegiale, ulteriormente avvalorata dalla circostanza che, ai sensi dall'art. 276 cod.proc.civ., tra i compiti del presidente del collegio vi è quello di controllare che i giudici presenti nella camera di consiglio siano quelli risultanti dal verbale dell'udienza di discussione. Ne consegue che l'omissione nella intestazione della sentenza del nome di un giudice, indicato, invece, nel predetto verbale, si presume determinata da errore materiale emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 cod.proc.civ. (Cass. 15879/2010). Né la breve distanza temporale (una settimana) tra udienza camerale e data della delibera può ragionevolmente essere evocata, come proposto dal ricorrente, alla stregua di fattore idoneo ad escludere il predetto errore materiale, consistito nella mera omissione del nominativo del presidente del collegio nella sola intestazione del decreto.

2. Il *secondo motivo*, riassunte in un'unitaria contestazione le tre censure, è *infondato*. È invero evidente che la questione posta concerne la qualità dell'opera prestata dal difensore del fallimento, officiato - dopo l'autorizzazione all'azione data dal giudice delegato - di patrocinare il curatore all'esperimento di un'azione recuperatoria di somme indebitamente pagate al fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento. La natura dell'azione d'inefficacia così esperita (riportata per gli estremi di cui all'art.44 l.f.) ed il risultato utile indubitabilmente assai modesto rispetto al *petitum* con cui il giudizio era stato introdotto (ben 385 mila euro circa) hanno persuaso il tribunale, che del tutto correttamente ha individuato trattarsi di un rapporto riconducibile allo schema cliente-avvocato, a fare applicazione dell'art.6 co.2 D.M. n. 127 del 8.4.2004 per la parte in cui esso tempera l'automatismo della regola basata sul valore della controversia così come evincibile dai criteri risultanti dal codice di procedura civile. Infatti l'art. 5 del cit. D.M. precisa, al co.3, *Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti, può essere tenuto conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti, nonché dell'urgenza richiesta per il compimento di singole attività e, nelle cause di straordinaria importanza, la liquidazione può arrivare fino al quadruplo dei massimi stabiliti, previo parere del Consiglio dell'Ordine*. I criteri richiamati, per quel che qui interessa, sono quelli previsti *a carico del soccombente* e concernono *natura e .. valore della controversia, ...importanza e ... numero delle questioni trattate, ... grado dell'autorità adita, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice*.

In realtà, nemmeno la parte ricorrente ha avanzato una esplicita invocazione di tali criteri, limitandosi ad esigere, anche in questa sede, l'emenda del decreto di liquidazione sull'assunto che il valore della controversia sarebbe l'unico ed inderogabile parametro, con ciò tuttavia omettendo di considerare, come invece operato dal tribunale, che proprio il cit. art.6 co.2 - in punto di *determinazione del valore della controversia* - statuisce che *Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del Codice di Procedura Civile*. In tema, una recente decisione di questo Collegio ha fissato il principio per cui il difensore del fallimento va retribuito in base al valore reale, economicamente inteso, della utilità cui ha di mira l'azione revocatoria


fallimentare: diversamente da quanto previsto in tema di revocatoria ordinaria, l'onorario per i giudizi per revocatoria fallimentare (com'era nella specie) doveva essere liquidato sulla base del valore del bene oggetto dell'atto dispositivo, poiché l'azione non viene proposta a tutela di uno specifico credito della procedura e dunque è ben possibile, superando il valore presuntivo di cui ai criteri del codice di rito, procedere alla determinazione *ex art.6 co.2 D.M. n. 127 del 2004*, così precisandosi che il valore della causa deve definirsi in generale in base al *disputatum*, ma l'effettività dell'oggetto della controversia in simile azione correttamente può anche risultare, come nel caso, di manifesta diversità rispetto a quello come sopra presunto (Cass. 25801/2015; Cass. 19520/2015 per un caso di revocatoria ordinaria). Identica *ratio* si rinviene nel caso in esame, dove l'apprezzamento di fatto della sproporzione tra il valore codicistico dell'oggetto della controversia e la parte per la quale la domanda è stata accolta, con esclusione di quella - ben maggiore - per la quale il fallimento non aveva azione, ha condotto il giudice di merito ad una rideterminazione in deroga rispetto ai valori che sarebbero derivati dal parametro presuntivo di cui all'art.10 cod.proc.civ., assorbendo tale circostanza ogni altra. E proprio tale motivazione non ha trovato alcuna censura nel ricorso odierno, che si è limitato ad avanzare doglianze all'altezza della infondata violazione di legge.

Il ricorso va dunque rigettato ~~o rigettato~~.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

il consigliere estensore
dott. Massimo Ferro



il Presidente
dott. Salvatore Di Palma

